

Comune di Livorno Ferraris (Vercelli)

Statuto Unione Comuni di Livorno Ferraris Palazzolo Vercellese Fontanetto Po.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di LIVORNO FERRARIS n. 5 del 11/02/2014

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI
LIVORNO FERRARIS, PALAZZOLO VERCELLESE, FONTANETTO PO

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

1. I Comuni di Livorno Ferraris, Palazzolo Vercellese, Fontanetto Po costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'Unione di Comuni denominata "UNIONE DELLE TERRE DEL RISO" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'Unione è l'ente locale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa presso il Comune di Livorno Ferraris; nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono altresì essere costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
5. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

ART. 2 – STEMMA, GONFALONE e ALBO PRETORIO

1. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni delle Terre del Riso" Lo Stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio.
2. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio Gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.
3. L'utilizzo del Gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
4. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 3 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. E’ compito dell’Unione esercitare le funzioni ed i servizi di competenza comunale, promuovendo l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.
2. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all’allargamento ed alla uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
3. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell’attività amministrativa.

ART. 4 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all’Unione Europea.

ART. 5 – FUNZIONI

1. L’Unione potrà esercitare, in nome e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - g) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - h) tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione e compiti in materia di Servizi anagrafici nonché in materia di servizi Elettorali e Statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - i) lavori pubblici e manutenzione del patrimonio;
 - j) servizio di promozione, valorizzazione, tutela culturale ed artistica del territorio;
 - l) altre funzioni complementari o strumentali alla realizzazione delle precedenti.
2. L’effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate al comma precedente, o di articolazioni interne dello stesso, è deciso sulla base di un progetto gestionale, predisposto dall’organo esecutivo dell’Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata ed approvato dal Consiglio dell’Unione. La data di avvio della gestione da parte dell’Unione, nel rispetto dei termini di legge, è indicata con decreto del Presidente dell’Unione, che dà atto della effettiva messa a disposizione dell’Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.
3. All’Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni e servizi con deliberazioni da adottarsi dai Consigli dei Comuni che le trasferiscono e deliberazioni di accettazione del Consiglio dell’Unione. Il trasferimento sarà effettivo dall’esecutività della predetta deliberazione di accettazione.

L'Unione può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli comuni anche facenti parte dell'Unione.

4. Con l'entrata in vigore del presente Statuto l'Unione eserciterà, in nome e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi di cui alle lett. e) e g) del precedente comma 1.

Le restanti funzioni e servizi saranno esercitate nel rispetto della legge n. 147 del 27/12/2013

ART. 6 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
- mediante affidamento diretto con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 30 de TUEL;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

ART. 7 DURATA E SCIoglIMENTO.

1. Sino all'individuazione degli ambiti ottimali di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/2012 l'Unione avrà una durata di tre (3) anni. Ad avvenuta individuazione degli ambiti ottimali di cui all'art. 8 della L. R. 11/2012, la durata dell'Unione sarà automaticamente prorogata a termini di legge.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.

Nelle predette deliberazioni consiliari deve essere stabilita la data dello scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, che, nel rispetto della normativa vigente, torna nella competenza dei singoli comuni con, in particolare, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli Comuni che rientrerà nella dotazione organica dei Comuni di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. La dotazione organica dei Comuni non dovrà essere ridotta per consentire la ricollocazione dei dipendenti nella loro originaria posizione giuridica ed economica nell'Amministrazione di provenienza. Il personale assunto direttamente dall'Unione sarà ricollocato all'interno dei Comuni aderenti, mantenendo una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato.

ART. 8 – ADESIONE ALL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione accetta, fissandone la decorrenza, l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto a condizione che, entro il termine come sopra fissato, il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello statuto includendo il nuovo Comune.
3. Il Comune che aderisce all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga purchè nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

ART. 9 – RECESSO DALL'UNIONE

1. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
3. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. G) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, così come già disposto al precedente art. 7, comma 3.

ART. 10 – RECESSO DALLE FUNZIONI

1. Si ha recesso dalle funzioni allorchè uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso contestualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
5. In caso di recesso da una o più funzioni si applicheranno, per il personale ad esse collegato, le disposizioni di cui al precedente art. 7, comma 3.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

ART. 11 – ORGANI

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - il Consiglio dell'Unione
 - il Presidente
 - la Giunta
2. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.

ART. 12 – STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purchè adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. Gli organi dell'Unione sono comunque soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.
5. Possono far parte della Giunta, oltre a chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione, esclusivamente i componenti dell'esecutivo degli stessi Comuni dell'Unione.
6. Il Consiglio è composto esclusivamente dei consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti.

ART. 13 – COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio è composto da n. 10 componenti dei Consigli comunali e precisamente : 4 per il Comune di Livorno Ferraris, di cui 1 esponente della minoranza; 3 per il Comune di Palazzolo Vercellese, di cui 1 esponente della minoranza; 3 per il Comune di Fontanetto Po, di cui 1 esponente della minoranza.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
4. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune, fatta salva comunque la possibilità per i Consigli Comunali di sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
6. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di Consigliere Comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità. Inoltre, decadono, qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione di vacanza.

8. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.

9. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dell'ultimo dei componenti il Consiglio dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio nella prima seduta procede all'elezione del Presidente.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento o dal presente Statuto. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

11. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

12. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

13. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

ART. 14 – CONSIGLIERI

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

ART. 15 – ELEZIONE, DURATA E CESSAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati tra i sindaci dei Comuni associati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età. Il Presidente dell'Unione dura in carica due anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.

4. Le dimissioni, rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presa d'atto del Consiglio dell'Unione.

5. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento del Consiglio dell'Unione.

ART. 16 – COMPETENZE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, nomina la Giunta dell'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alla attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, il Presidente :
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio ;
 - d) provvede, previa consultazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione.
 - e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole dalla Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

ART. 17 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Qualora non sia eletto Presidente dell'Unione il Sindaco del Comune di Livorno Ferraris, la Vice Presidenza dell'Unione spetterà a quest'ultimo Comune.

ART. 18 – COMPOSIZIONE, ELEZIONE E CESSAZIONE DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è composta dal Presidente e da numero 4 assessori e rimane in carica quanto il Presidente da cui è stata nominata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
2. La Giunta è nominata dal Presidente dell'Unione tra i componenti degli esecutivi dei Comuni facenti parte dell'Unione, entro 10 giorni dalla sua stessa elezione. La designazione dei membri della Giunta compete ai sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nel caso in cui sia designato il Sindaco del Comune può essere individuato dallo stesso, sempre all'interno dei rispettivi esecutivi comunali, un delegato per sostituirlo qualora, per assenza o impedimento temporaneo, sia impossibilitato a partecipare ad una o più sedute della Giunta dell'Unione. La sostituzione opera qualora il Sindaco comunichi formalmente l'impedimento a partecipare ad una singola seduta della Giunta o il periodo di assenza o di impedimento.
3. L'incarico di assessore dell'Unione è incompatibile con quello di Consigliere dell'Unione.
4. La Giunta dovrà essere nominata garantendo la rappresentanza dei tre Comuni aderenti all'Unione, secondo le quote di seguito indicate (comprehensive del Presidente): 2 membri per il Comune di Livorno Ferraris, 3 membri complessivi per i Comuni di Palazzolo V.se e di Fontanetto Po.
5. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.
6. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco o assessore del Comune.
7. La Giunta decade nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Presidente dell'Unione per iscritto e contestualmente comunicate al Consiglio dell'Unione.

8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

ART. 19 – COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta:

- adotta gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
- svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio ;
- attua gli indirizzi del Consiglio
- riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ;
- adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio ;
- adotta il piano esecutivo della gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni ;
- predispose il progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferiti all'Unione, contenente la ripartizione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione.

ART. 20 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.

4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.

7. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'adozione da questa svolta.

8. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.
4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b) la flessibilità e l'interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'Unione.

ART. 22 – PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di organizzazione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
3. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione, statale o regionale, anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

ART. 23 – PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.
3. Il personale dell'Unione è composto da:
 - a) dipendenti trasferiti dai comuni partecipanti;
 - b) dipendenti assunti direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato, previa informazione alle OO.SS., e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazioni organica suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un responsabile del servizio.
5. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
6. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale dei dipendenti, informando i rappresentanti dei lavoratori, R.S.U. e OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di categoria, circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.
7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. L'Unione provvederà a costituire un proprio C.U.G. che avrà competenze sia per l'Unione che per i Comuni facenti parte della stessa.

ART. 24 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i segretari comunali iscritti all'Albo, preferibilmente tra i segretari comunali in servizio in almeno uno dei comuni partecipanti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

ART. 25 – RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
 2. I responsabili dei servizi vengono scelti tra i funzionari o dipendenti della qualifica apicale, con incarico revocabile in qualunque tempo, per le motivazioni indicate nell'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 21.03.1999.
- In via eccezionale, nei limiti ammessi dalla legge e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

TITOLO IV FINANZE E CONTABILITA'

ART. 26 – PRINCIPI GENERALI.

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL 267/2000 e s.m.i., nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.

3. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa e, comunque, allo svolgimento delle funzioni, dei servizi, e delle attività dell'ente, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. I Bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono resi disponibili ai comuni associati entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
5. L'Unione è tenuta a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 169, commi 1 e 2, del TUEL 267/2000 e s.m.i.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di Tesoreria e il Servizio di Economato.

ART. 27 – FINANZE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:
 - Trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
 - Introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - Trasferimenti dalla regione o dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
 - Eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - Rendite patrimoniali;
 - Accensione di prestiti,
 - Prestazioni per conto di terzi;
 - Quote di compartecipazione degli utenti;
 - Altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.
 - Trasferimenti straordinari dei Comuni riguardanti singole causali predefinite, d'intesa con i comuni dell'Unione.
3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:
 - Alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - Al finanziamento di settori specifici della gestione associata per il loro consolidamento e/rafforzamento;
 - Alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

ART. 28 – MODALITA' DI RIPARTIZIONE DI SPESE ED ENTRATE

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri proposti con deliberazione dall'organo esecutivo dell'Unione ed approvati dal Consiglio dell'Unione, alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'Unione.
2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione per il 70% in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 Dicembre

del secondo anno precedente a quello di riferimento e per il restante 30% in misura fissa tra tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa.

3. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitata, al netto dei proventi o contributi attivi direttamente connessi con la funzione dei servizi, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

4. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione i singoli Comuni costituiscono a favore dell'Unione, un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto. Il fondo viene costituito nelle stesse proporzioni di cui al precedente comma 2.

ART. 29 – SERVIZIO DI TESORERIA

1) Il servizio di Tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito mediante estensione dell'affidamento in corso da parte del Comune con il maggior numero di abitanti.

2) Entro il 30/06/2014 si dovrà procedere all'affidamento del servizio tesoreria dell'Unione mediante appalto con gara di pubblica evidenza.

ART. 30 – PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1) Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- Controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- Controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- Controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione dei compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

ART. 31- ORGANO REVISIONE DEI CONTI

1) Il consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, c. 6, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni a lui affidate.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

ART. 32 – PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

ART. 33 – STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

ART. 34 – REGOLAMENTI

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Nelle more di approvazione dei singoli regolamenti si applicano le norme già in vigore nel Comune con il maggior numero di abitanti.

4. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

5. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le norme comunali rese in tutto o in parte inefficaci.

ART. 35 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

3. Il presente Statuto è pubblicato:

a) nel bollettino ufficiale della Regione;

b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi,

c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale, anche su proposta preventiva, non vincolante del Consiglio dell'Unione e sono inviate al Consiglio dell'Unione stesso per la approvazione, che deve avvenire sempre con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.